

REGISTRATO

in data 5-8-2019
al n. 6867/15

Repertorio N. 141162

Raccolta N. 32062

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELLA

"FONDAZIONE MARIA GUARINO AMOR"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di agosto,
in Pozzuoli (NA), alla Via Solfatara n. 35, nel mio recapito
alle ore 16,45.

Dinanzi a me PAOLO MORELLI, notaio in Napoli con studio alla
Via San Giacomo n. 30, iscritto nel Ruolo del Collegio Nota-
rile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e No-
la, senza l'assistenza dei testimoni per non averne fatta ri-
chiesta né il costituito, né io notaio,

si costituisce

- LUONGO CARLO nato a Pozzuoli (NA) il 9 settembre 1946, nel-
la qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della "FONDAZIONE MARIA GUARINO AMOR", con sede in Pozzuoli,
Via Pendio San Giuseppe n. 1, cap. 80078, codice fiscale
93101340615, domiciliato per la carica presso la sede della
fondazione, della cui identità personale io notaio sono certo.

Il medesimo mi chiede di ricevere per la detta fondazione il
verbale del Consiglio di Amministrazione qui riunito per de-
liberare sulle materie di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed inte-



grato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.

2) Integrazione della denominazione sociale della fondazione secondo quanto disposto dall'art. 12 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.

A norma di statuto il costituito assume la presidenza e, in detta qualità,

CONSTATA

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona di egli costituito e dei consiglieri Di Gennaro Alina nata a Napoli il 14 giugno 1967 ed Ascione Adele nata a Caserta il 5 luglio 1967;

- che sono altresì presenti i fondatori, Luongo Carlo come sopra generalizzato, Luongo Violetta nata a Napoli il 27 ottobre 1980 e Luongo Margherita nata a Napoli il 4 febbraio 1977;

- che pertanto la presente riunione è validamente costituita ed atta, a norma dell'articolo 12 dello statuto della fondazione, a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente illustra brevemente le ragioni che rendono necessario sostituire il testo dello statuto della fondazione apportando le modifiche introdotte per gli Enti di Terzo Settore dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"); in parti-

colare il Presidente illustra le motivazioni per le quali si rende necessario modificare la denominazione della fondazione in: "Fondazione MARIA GUARINO AMOR ETS" (Fondazione Maria Guarino Amor Ente del Terzo settore), oltre ad altre modifiche statutarie contenute nel nuovo testo dello statuto.

Dopodiché il Presidente precisa che la fondazione non rientra nei parametri per cui l'art. 30 del Codice del Terzo Settore richiede la nomina di un Organo di Controllo.

Quindi il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

DELIBERA

1) di sostituire l'intero statuto sociale adeguandolo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, secondo il testo contenuto nel documento che si allega al presente verbale, previa lettura da me datane al costituito ed ai presenti, sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;



2) di modificare conseguentemente la denominazione della fondazione in: "Fondazione Maria Guarino Amor ETS" (Fondazione Maria Guarino Amor Ente del Terzo settore), con conseguente modifica dell'articolo 1 del vigente statuto con l'articolo 1 contenuto nel nuovo testo dello statuto sociale allegato che assume il seguente letterale tenore:

"ART.1 È costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, e ai sensi del decreto legislativo 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e del successivo D. Lgs. 105/2018

una fondazione non lucrativa con finalità filantropiche denominata "Fondazione Maria Guarino Amor ETS".

La Fondazione utilizza nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS con finalità di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017".

Del che ho redatto il presente verbale da me letto al costituito che ha dichiarato di approvarlo.

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ai sensi di legge e completato a mano da me notaio in facciate quattro di un foglio.

Chiuso e sottoscritto alle ore 17,40.

Firmato: LUONGO CARLO - NOTAIO PAOLO MORELLI segue sigillo.

STATUTO
della "Fondazione Maria Guarino Amor ETS"
ART. 1

E' costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, e ai sensi del decreto legislativo 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e del successivo D.Lgs. 105/2018 una fondazione non lucrativa con finalità filantropiche denominata "FONDAZIONE MARIA GUARINO AMOR ETS".

La Fondazione utilizza nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS con finalità di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo n.117 del 2017.

ART. 2

AMBITO DI ATTIVITA' SEDE E DURATA

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito dell'Unione Europea, ma anche di paesi extracomunitari, non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione della finalità istituzionali.

La fondazione ha sede legale nel Comune di Pozzuoli attualmente alla via Pendio San Giuseppe n.1.

Le eventuali e future sedi operative della Fondazione, necessarie allo svolgimento dell'attività e al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione vengono individuate dal consiglio di amministrazione.

La sua durata è illimitata.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione ai sensi del Dleg.vo 117 del 2017 non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed intende operare nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Essa si prefigge lo scopo di contribuire - direttamente o in collaborazione con università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni - alla promozione e allo sviluppo della ricerca medico-scientifica con particolare riguardo a:

- ricerca di terapie integrative e dei gas medicali, tra cui l'ossigeno-ozono terapia e l'ossigeno terapia iperbarica, su patologie infiammatorie croniche;
- promozione e divulgazione della cultura e dell'utilizzo dell'ossigeno-ozono terapia quale metodica idonea a potenziare l'effetto dei farmaci ed a ridurre consistentemente gli effetti collaterali che essi provocano, attraverso un'azione traversale che consente il trattamento di numerosissime patologie ed un notevole, miglioramento delle qualità della vita delle persone;

Allegato "A"
all'atto raccolto

N.31062



- utilizzo dell'ossigeno-ozono terapia in patologie farmaco-resistenti;
- sensibilizzazione e formazione ed informazione circa i benefici dell'ossigeno-ozono terapia e sul suo utilizzo anche quale metodica parallela alla medicina tradizionale;
- ricerca e divulgazione dell'utilizzo dell'ossigeno-ozono terapia nei nuovi campi applicativi della riabilitazione antalgica e della salute come rimedi per numerosissime patologie quali, a titolo esemplificativo, patologie infettive, dell'apparato locomotore, dell'apparato gastroenterico, dell'apparato respiratorio, dell'apparato delle vie urinarie, dell'apparato genito-riproduttivo, del sistema nervoso centrale e periferico, dell'apparato cardiovascolare e del sistema immunitario.

Tali obiettivi si concretizzano attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

1. attività che realizzino direttamente o promuovano la ricerca nel campo bio-medico in generale e nel settore delle patologie citate nel presente articolo in particolare;
2. attività che favoriscano l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica;
3. attività di gestione di laboratori di ricerca o di altre istituzioni scientifiche nazionali o regionali anche mediante apposite convenzioni;
4. attività di relazioni scientifiche con Istituzioni accademiche nazionali ed internazionali con scambi reciproci, al fine di aumentare la conoscenza della ricerca scientifica di base e clinica in campo medico.

La Fondazione, è un ente filantropico che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con l'espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ETS, ai sensi del decreto legislativo 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e del successivo D.Lgs. 105/2018, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

ART. 4

ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, la Fondazione, in via strumentale ed accessorie potrà svolgere:

- attività che promuovano l'aggiornamento dei medici sullo sviluppo della conoscenze relative alle malattie citate nel presente articolo o a settori inerenti;
- attività di formazione, direttamente connessa alla ricerca scientifica, di ricercatori che gravitano nella sfera di utilità della fondazione;
- attività di divulgazione dei risultati della ricerca medica ed attività di informazione sulle problematiche sociali connesse alle malattie citate nel presente statuto, anche mediante l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e di educazione sanitaria ricolte ai cittadini;

- attività di informazione del personale docente di istituti scolastici di ogni ordine e grado, di medici di base ed operatori di cura;

- attività di organizzazione dei dibattiti e convegni.

La Fondazione, infine, potrà svolgere attività di raccolte pubbliche (e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività finanziaria o mobiliare svolta nel confronti del pubblico) effettuate occasionalmente, mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, per il reperimento dei fondi necessari per le proprie attività istituzionale ottemperando agli obblighi di rendicontazione come specificato al successivo articolo 6.

Per il raggiungimento delle finalità statuarie, la Fondazione, può raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con organizzazioni non Profit, ed Enti, nazionali ed esteri, che operino nei settori d'interesse della fondazione o che ne condividono lo spirito e le finalità e può impegnare sia volontari che lavoratori, i quali non potranno superare il 50% del numero dei volontari occupati.

Essa può costituire strutture e/o altre sedi in Italia e all'estero.

ART.5

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Per il perseguimento dei proprio fini istituzionale, la fondazione è dotata di un fondo di dotazione patrimoniale costituito:

- a) dai beni patrimonio messi a disposizione della Fondazione e indicati nell'atto costituivo (fondo patrimoniale iniziale) o conferiti a titolo di liberalità;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione per effetto di acquisizione, eredità lasciti e donazioni in conformità alle vigenti disposizioni normative;
- c) dagli apporti finanziari di qualsiasi genere destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad aumentarlo.

La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da arte di tutti coloro che ne condividono gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione costituisco i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.

I versamenti al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto, non sono, quindi, rivalutabili, ne ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento o estinzione della Fondazione o recesso.

Alla Fondazione è fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fon-



di, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.6

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è fatto obbligo di redigere un bilancio o rendiconto consuntivo, avendo cura di attenersi alle regole di un'ordinata contabilità.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il Presidente della Fondazione predispone il rendiconto annuale e unitamente alla relazione accompagnatoria lo trasmette al Collegio dei Revisori, se nominato, e al Consiglio di Amministrazione.

Il Bilancio o Rendiconto deve restare depositato presso la Sede della Fondazione nei 15 (quindici) giorni che precedono la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dalla Fondazione a spese del richiedente.

Entro il 30 Aprile il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del rendiconto annuale dell'esercizio precedente, corredata dalla relazione acquisita dal Collegio di Revisori, ed eventualmente, del bilancio preventivo dell'esercizio in corso predisposto dallo stesso Presidente.

Per le raccolte pubbliche di fondi, ai sensi e nei termini di cui all'art. 20 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n.600, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate ed alle spese di ciascuna delle manifestazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Il bilancio o rendiconti sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20-bis del D.p.r. del 29 settembre 1973, n. 600.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della fondazione.

ART.7

FONDAATORI

Sono fondatori originari coloro che sottoscrivono l'atti di

Costituzione della FONDAZIONE MARIA GUARINO AMOR ETS.

Ai Fondatori sono riconosciuti i poteri di nomina, revoca e sostituzione in caso di dimissioni del Presidente, del Vice-Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei Fondatori stessi nonché, per la medesima modalità di decisione, il potere di esprimere il proprio parere vincolante sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Qualora, per qualsiasi motivo, uno dei Fondatori non intenda proseguire l'iniziativa intrapresa con la costituzione della Fondazione, dovrà darne comunicazione agli altri Fondatori e al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata. Per effetto di tale comunicazione cesseranno in capo al Fondatore uscente tutti i poteri a lui spettanti.

La revoca è ammessa anche in caso di nomina a vita.

Possono divenire fondatori, nominati tali con decisione presa all'unanimità dei fondatori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al fondo di dotazione o anche al fondo di gestione della stessa.

Tutte le attribuzioni ed i poteri ai soci fondatori si trasferiscono per successione mortis causa.

ART.8

SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi anche in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Socio Sostenitore dura per almeno tre anni e si rinnoverà a seguito del versamento della quota determinata dal Consiglio di Amministrazione, o nel caso previsto al secondo comma, in seguito a nuova delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

ART.9

ONORARI

Possono ottenere la qualifica di soci Onorari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri, che nel corso della vita della Fondazione contribuiscono con un ruolo determinante nel campo della sanità, della ricerca, della cultura e dell'informazione al perseguitamento degli scopi della Fondazione.

La qualifica di socio Onorario è di carattere onorifico e non coinvolge nell'attività della Fondazione.

ART.10

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:



- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Vice-Presidente della Fondazione;
- d) il Comitato di Consulenza Scientifica;
- e) l'Organo di Revisione Contabile;
- f) il Comitato Esecutivo.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo eventualmente incaricato non percepiranno alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio e nell'espletamento dei compiti assegnati.

ART.11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri.

Il Presidente e il Vice-Presidente ne fanno parte di diritto. Gli altri membri sono scelti dai Fondatori i quali di volta in volta ne determineranno il numero e la durata dell'incarico.

Nel caso in cui uno o più membri vengano meno, spetta ai fondatori provvedere alla loro sostituzione. Il numero dei Consiglieri non potrà mai essere inferiore a tre; qualora l'evento si verificasse, i fondatori sono obbligati a reintegrarlo nel termine massimo di un anno.

ART.12

ATTRIBUZIONE DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera, senza facoltà di delega:

- sui programmi e le linee guida per la gestione della Fondazione;
- sulla scelta dei protocolli di ricerca che verranno effettuati dalla Fondazione, udito il parere non vincolante del Comitato di Consulenza Scientifica. In particolare, esamina le proposte di studi di ricerca presentate; ne esprime una valutazione in base a criteri di interesse scientifico, proponendo, ove necessario, eventuali modifiche; ne riconosce la fattibilità e non la conflittualità con i protocolli già in corso; ne approva, a seguito di parere motivato, l'attivazione nominando responsabile del protocollo il proponente anche persona esterna alla fondazione, ne delibera lo scioglimento dopo aver appurato la documentata impossibilità a proseguire nei termini previsti o nel caso in cui si verifichino gravi eventi avversi non previsti;
- sulle modifiche del presente statuto sentito il parere vincolante dei Fondatori;
- sullo scioglimento della Fondazione sentito il parere vincolante dei Fondatori;

- sulla nomina dei Revisori dei Conti o dei componenti del Collegio dei Revisori;
- sulla nomina del Comitato di Consulenza Scientifica e dei suoi componenti;
- sull'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio preventivo e della relazione annuale sull'attività della Fondazione e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione;
Inoltre il Consiglio di Amministrazione delibera, con facoltà di delega:
 - sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
 - sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
 - sulla stipula di convenzioni relative all'impiego dei contributi;
 - sulla verifica dell'impiego dei contributi concessi;
 - sull'assunzione e il licenziamento del personale determinandone il trattamento giuridico ed economico;
 - sull'istituzione dei Settori Operativi e sulla nomina del loro responsabile;
 - sull'adozione di tutti i regolamenti e le procedure che ritenga opportuni, conformemente al presente Statuto, per l'espletamento dell'attività istituzionale e connessa e per l'organizzazione e il funzionamento della fondazione;
 - sulla costituzione o partecipazione a società, assunzione di interesse, o adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituiti o costituendi, sempre a condizione che le attività di questi soggetti siano strumentali o direttamente connesse con le attività istituzionali della Fondazione;
 - sulla ratifica degli atti di straordinaria amministrazione che venissero compiuti dal proprio Presidente o da Vice-Presidente o persona dagli stessi delegata nei casi di inderogabile necessità ed urgenza;
 - determinare le linee guida ed i poteri di firma per la gestione dei conti correnti e per le operazioni bancarie; in questi casi il consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o per categorie di essi, al Presidente della fondazione, al Vice-Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega. Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega viene attribuita la rappresentanza legale della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di invitare, ove lo ritenga opportuno, a mezzo del Presidente o del Vice-Presidente, alle proprie riunioni, consulente (sia interni, sia esterni al Comitato di Consulenza Scientifica) di primo piano nel campo della biomedicina che potranno fornire pareri orientativi non vincolanti per il Consiglio di Ammini-



strazione, i rappresentanti degli uffici organizzativi ed amministrativi al fine di riceverne chiarimenti ed informazioni sulle attività di gestione ovvero consulenti esterni che ritenga utili per i lavori del Consiglio di Amministrazione. La presenza di tali persone è condizionata dall'accettazione della loro presenza da parte dei due terzi del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione inoltre potrà avvalersi di figure professionali esterne che ritenga utili come consulenti nell'ambito dell'espletamento dell'attività istituzionale e dell'attività connessa.

ART.13

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale, come previsto dal precedente art. 5 ed ogni qualvolta il Presidente o il Vice-Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi componenti.

Spetta al Consiglio di Amministrazione fissare le direttive generali alle quali devono attenersi il Presidente e/o il Vice-Presidente nell'esercizio dei poteri di ordinaria gestione, nonché esercitare i poteri di straordinaria amministrazione della Fondazione.

La convocazione è fatta dal Presidente e/o dal Vice-Presidente, con invito scritto da inviare, con raccomandata, tramite PEC, via fax, via e-mail o con altro mezzo idoneo ad assicurarne il ricevimento a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza di tutti i membri in prima convocazione, con la presenza di almeno due membri in seconda convocazione. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è comunque sempre regolarmente costituito in presenza di tutti i Consiglieri, quando gli stessi si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui e distanti, anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che il presidente ed il segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo;
- che sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di percepire gli eventi consiliari e di partecipare alla discussione ed alla votazio-

ne simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Al ricorrere delle suddette condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui sono presenti il presidente e il segretario.

Le deliberazioni per tutti gli atti di ordinaria amministrazione dovranno ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà il voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione.

In via esemplificativa e non tassativa saranno ritenuti di straordinaria emissione gli atti relativi a:

- acquisizione di beni immobili e accettazione di eredità, legati e donazioni;
- istituzione di strutture di ricerca per lo svolgimento dello scopo statutario della Fondazione;
- modificazione dello statuto
- scioglimento della Fondazione e presentazione di istanza al Presidente del Tribunale per il liquidatore.

Delle deliberazioni verranno redatti i relativi verbali che saranno sottoscritti dal Presidente o dal Vice-Presidente e dal segretario della Fondazione e conservati in appositi registri, esse saranno visibili per chiunque ne abbia motivato interesse e ne faccia istanza. Le copie sono fatte dalla Fondazione a spese del richiedente.

ART.14

IL PRESIDENTE

All'atto della costituzione della Fondazione il Presidente viene designato a vita, salvo dimissioni, nella persona del fondatore Carlo Luongo.

In caso di sostituzione del Presidente per dimissioni, i fondatori designano a maggioranza il nuovo Presidente, fissando la durata dell'incarico.

Spetta al Presidente la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spettano, inoltre, al Presidente tutti i poteri di ordinaria gestione della Fondazione secondo le direttive fissate dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, il Comitato esecutivo ed il Comitato di Consulenza Scientifica proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- predisporre la bozza di bilancio preventivo e di rendiconto annuale della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- esercitare le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- vigilare sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello statuto;
- firmare tutti gli atti della fondazione.



Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte al Vice-Presidente o al Segretario o ad uno degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre al Presidente competono, nei casi di inderogabile necessità e urgenza, gli atti di straordinaria amministrazione che devono essere sottoposti, entro 90 giorni, a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione in occasione di una riunione immediatamente ed appositamente convocata dal Presidente stesso.

ART.15

IL VICE PRESIDENTE

La Fondazione ha un Vice-Presidente il quale ha il compito di fare le veci del Presidente in tutti i casi di indisponibilità temporanea o in caso di delega da parte di quest'ultimo.

Il Vice-Presidente viene qui designato a vita, salvo dimissioni, nella persona del fondatore Margherita Luongo.

In caso di sostituzione del Vice -Presidente per dimissioni, i fondatori a maggioranza designano il nuovo Vice -Presidente, fissando la durata della carica.

Il Presidente e il Vice -Presidente sono domiciliati per l'incarico presso la sede della Fondazione.

ART.16

IL PRESIDENTE ONORARIO

La Fondazione può nominare un presidente onorario, individuandolo tra le personalità che nel corso della loro esistenza si siano particolarmente distinti nell'ambito di attività oggetto dalla Fondazione.

Il Presidente Onorario è invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Egli ha diritto di voto e può essere delegato dal Presidente della Fondazione a rappresentare la stessa in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell'attività della Fondazione.

La carica di Presidente Onorario è assegnata dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche la durata.

ART.17

IL SEGRETARIO

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso anche tra persone non facente parte della fondazione.

In generale collabora con il Presidente o con il Vice -Presidente ed in particolare si occupa dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dell'archivio della Fondazione.

ART.18

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

L'Organo di Revisione Contabile può essere costituito da un Revisore Unico o da un Collegio composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina dell'Organo di Revisione contabile è fatta ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 117/2017

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Revisione Contabile può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva.

L'Organo di Revisione Contabile dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

ART.19

COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Presiede il Comitato esecutivo il Presidente o il Vice-Presidente della Fondazione.

ART.20

COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato di Consulenza Scientifica con i compiti e nel numero di componenti, determinato dal Consiglio stesso nella relativa delibera di nomina.



Il Comitato di Consulenza Scientifica è costituito da esperti nel campo della ricerca biomedica e clinica scelti dal Consiglio di Amministrazione. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Comitato di Consulenza Scientifica formulerà un regolamento per il suo funzionamento, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato ha la funzione di assistere il Consiglio di Amministrazione nella formulazione e valutazione dei programmi di attività della Fondazione.

Presiede il Comitato di Consulenza Scientifica il Presidente o il Vice-Presidente della Fondazione.

ART.21

I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

Gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture sono previsti solo ai fini fiscali dall'art. 87 del Codice del Terzo Settore, a pena di decadenza dei relativi benefici.

Per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore, si rimanda alle norme del Codice Civile.

ART.22

SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere vincolante dei Fondatori, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti gli scopi statutari, ovvero qualora intervengono cause che per legge o per Statuto impongano l'estinzione della Fondazione. Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il Patrimonio ad altri enti senza scopo di lucro, facenti parte del Terzo settore, o Istituti di ricerca, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART.23

REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Presidente o dal Vice-Presidente e da approvarsi in Consiglio di Amministrazione, con voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti.

Eventuali modifiche a tale regolamento interno potranno essere apportate su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione. Tali modifiche, sottoposte al Consiglio di Amministrazione stesso, e saranno accolte con il voto favorevole di almeno dei due terzi dei suoi componenti.

ART.24

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per ogni controversia in merito alla interpretazione ed ap-

plicazione del seguente statuto, le parti sin da ora decidono di affidarsi ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, scelti da Presidente del Tribunale di Napoli, il quale giudicherà ex bono et equo, ed il cui lodo sarà inappellabile.

ART.25

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di Legge e, in particolare, tutte le disposizioni previste dal Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n.460 e al Codice del Terzo settore approvato con D.Lgs. 117/2017 e del successivo D.Lgs. 105/2018 e alla legislazione vigente in materia di Fondazioni.

Firmato: LUONGO CARLO - NOTAIO PAOLO MORELLI segue sigillo.



Io Sottoscritto dott. PAOLO MORELLI,
Notaio in Napoli, attesto che la presente copia
composta di n. fogli è conforme al
suo originale. Si rilascia, per gli usi consentiti
dalla legge, in Napoli, oggi 13/9/2018

Paolo Morelli

